CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 17/02/2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19. DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU ALCUNE AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

Viste

- ✓ le dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- ✓ le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e le diverse proroghe che si sono susseguite;
- ✓ l' Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che ha prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- ✓ il Dpcm del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
- ✓ L'ordinanza del 9 febbraio 2021 dl Ministero della Salute "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia. (21A00830)*" che classifica la Puglia in Zona gialla;

Dato atto che il DPCM del 3 dicembre 2020 ha individuato, in funzione del livello di rischio di ogni singola Regione, una serie di attività consentite riservando alle autorità locali il potere di emanare provvedimenti più restrittivi al fine di ridurre il rischio di diffusione della pandemia sui rispettivi territori;

Rilevato che la Delibera di Consiglio comunale n.77/2020 ha stabilito che la Conferenza dei

Capigruppo si riunisce in modalità permanente e almeno una volta alla settimana, al fine di monitorare la situazione legata all'evoluzione dell'epidemia da Covid-19 sul territorio comunale e che, nell'ultima riunione, svoltasi in data odierna, mercoledì 17 febbraio, sono stati comunicati gli ultimi dati pervenuti sui contagi;

Considerato che

- ✓ oltre alla mobilità delle persone connessa allo svolgimento delle attività e dei servizi resi possibili dalla normativa vigente si rileva, sul territorio comunale, da parte di larghe fasce della popolazione, la frequentazione a scopo ricreativo di strade, piazze e, in genere, di luoghi di ritrovo con l'aumento del rischio di assembramenti e quindi di contagio;
- ✓ lo stazionamento di persone per ragioni di socialità o, comunque, per ragioni diverse dalla necessità di fruire di beni e di servizi, resi possibili dalla normativa in vigore, non appare compatibile con la situazione epidemiologica del territorio e comunque non corrispondente all'interesse supremo della tutela della salute pubblica;

Dato atto che

- gli ultimi dati giunti dalla Asl, di Taranto per il tramite della Prefettura, rilevano un incremento del numero dei cittadini positivi al Covid-19;
- si riscontra la presenza di nuove e più contagiose varianti al Covid-19 che, secondo gli ultimi dati, vista la loro crescita esponenziale, potrebbero diffondersi ancora più rapidamente nel breve tempo;

Ravvisata l' urgenza di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone non motivati da ragioni di stretta necessità e di adottare, quindi, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo ai fenomeni di concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustifichino condizioni di eccezionalità tali da adottare misure straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio della popolazione;

Visto l'art. 50 del D.lgs, n.267/2000 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto Comunale

CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Il Sindaco

Richiamato l'art. 1 comma 9 del D.L. 33 del 16.5.2020 convertito con modificazioni in L. 74/2020 e l'art. 2 comma 5 e 3 comma 5 del D.P.C.M. del 3.11.2020;

Tutto ciò premesso e per i motivi sopra indicati,

ORDINA

quanto segue:

da giovedì 18 febbraio 2021 e fino a venerdì 5 marzo 2021 sono vietati la permanenza e lo stazionamento di persone (escluso il transito pedonale o veicolare) non motivati da ragioni di stretta necessità legate allo svolgimento o alla fruizione delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente: sul territorio nel Centro Storico (area ricompresa ambo i lati di via Paisiello, Via Mercadante, via Rossini, piazza Mario Pagano, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, Via Mascagni, via Aprile, via Santoro, Corso Italia comprese le aree pubbliche ricadenti all'interno di detto perimetro) nonché in Piazza Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Fratelli Motolese, via Montegrappa, Piazza Marconi, Piazza Cristo Re, Via e Vico II Trieste

PRECISA

- ✓ che restano in vigore tutte le prescrizioni previste dal DPCM del 14 gennaio 2021;
- ✓ nelle aree sopra citate in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente;
- ✓ che resta consentito il transito pedonale e veicolare anche nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e di stazionamento.

RAMMENTA

- ✓ l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM;
- ✓ che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. N. 83/2020 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 (quattrocento) a euro

CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Il Sindaco

1.000,00 (mille/)

DISPONE

di inviare copia al Dirigente del Settore III e IV per gli adempimenti di propria competenza;
di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine;

La presente Ordinanza viene notificata

- Al Prefetto della Provincia di Taranto;
- Al Commissariato di P.S.;
- Al Comando Compagnia Carabinieri;
- Al Comando Guardia di Finanza;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando della Polizia Locale
- Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile;
- Al Direttore Generale ASL Taranto;
- Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca;

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- ✓ entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO

Francesco Ancona

Firmato digitalmente da:ancona francesco
Data:17/02/2021 17:19:53

Questo documento è firmato in digitale ai sensi del Dlgs 82/2005